



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 14/08/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1115

L.S.U. - Convenzione Ministero Lavoro-Regione Puglia del 31/05/02. Programmazione attività anno 2002.

L'Assessore alla Formazione Professionale, Politiche dell'Occupazione, Cooperazione Avv. Andrea Silvestri, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche - attive per l'occupazione dr. Corrado Gonnella con il supporto tecnico-professionale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, confermata dal Dirigente del Settore Lavoro, dr. Edoardo Abbruzzese, riferisce quanto di seguito.

Con Delibere G.R. nn. 179 e 838, rispettivamente del 28.02.01 e 26.06.01, a seguito di sottoscrizione - in data 21.12.00 - di apposita Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia tendente a garantire la prosecuzione delle attività LSU per l'anno 2001, con impegno alla stabilizzazione, per l'anno su indicato, di almeno 2000 unità, erano state fornite direttive agli Enti utilizzatori aventi lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Sulla base dei dati acquisiti a fine anno 2001 è stato accertato che tale obiettivo è stato raggiunto, tanto che il numero complessivo dei lavoratori in utilizzo è sceso da 7010 unità (indicati per difetto in Convenzione non essendo stati conteggiati n° 346 lavoratori forestali) a 4373 risultanti alla data del 31.12.01.

In data 27.12.01 è pervenuta nota fax del Ministero del Lavoro con la quale, in previsione della sottoscrizione della Convenzione per l'anno 2002, ex art. 78, lettera A), L. n° 388/2000, veniva comunicato che l'INPS era stata autorizzata a continuare ad anticipare il sussidio dovuto ai lavoratori LSU ancora in utilizzo specificandosi che dette somme sarebbero state detratte dalle risorse che, con la stipula della nuova Convenzione, sarebbero state assegnate alla Regione Puglia per l'anno 2002.

Con nota prot. n° 42/15909/L-LP del 27.12.01 venivano fornite conformi direttive agli Enti utilizzatori, con invito ad adottare apposite Delibere di prosecuzione per i primi mesi del 2002 alle stesse condizioni in atto al 31.12.01 e fino all'adozione di nuove direttive conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione per l'anno 2002, disponendosi, così, una proroga delle direttive contenute nella Delibera G.R. n° 83/01.

In data 31.05.02 è stata sottoscritta tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro la nuova Convenzione valida per il corrente anno 2002.

Nella stessa risultano attribuite, ma non ancora trasferite alla Regione Puglia, risorse finanziarie pari a Euro 31.936.024,45 necessarie ad assicurare ai soggetti non stabilizzati l'assegno relativo alle prestazioni di attività socialmente utili, nonché l'intero ammontare dell'assegno per il nucleo familiare, con l'impegno a garantire, nel corso dell'anno 2002, la fuoriuscita dal bacino regionale di una quota di lavoratori pari ad almeno il 20% delle unità in utilizzo all'01.01.2002.

Da dette risorse sarà detratto l'importo degli assegni ASU e degli assegni ANF anticipati dall'INPS per i mesi da gennaio a giugno 2002, stimato in Euro 14.500.000,00.

Sottoscritta la Convenzione per l'anno 2002, si rende ora necessaria l'adozione di atti per la prosecuzione delle attività da parte di tutti i lavoratori costituenti il bacino regionale, con conseguente

erogazione delle provvidenze loro spettanti, assegni ASU e ANF, e la contemporanea individuazione di misure che consentano la progressiva fuoriuscita fino al raggiungimento della quota minima del 20% prevista nella Convenzione stessa.

Dall'esame delle Delibere di prosecuzione adottate dagli Enti utilizzatori, in attuazione della precedente Delibera G.R. n° 838/01, si è rilevato che la maggior parte degli stessi, pur avendo predisposto, come richiesto, un programma triennale di stabilizzazione, ha rappresentato la difficoltà di dar corso alla concreta attivazione di nuove stabilizzazioni non disponendo di proprie risorse finanziarie per potervi provvedere.

Alle difficoltà di cui sopra, deve aggiungersi che per molti Enti risulta problematico, sempre per ragioni di ordine economico-finanziario, caricarsi dell'onere del 50% dell'assegno relativo alle prestazioni di attività socialmente utili, ex art. 4, comma 2, D.Leg.vo n° 81/00, con la deprecabile e possibile conseguenza che, ove se ne formulasse la richiesta, potrebbero non essere adottate le delibere di prosecuzione per l'ulteriore periodo del corrente 2002.

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare urgente l'adozione di opportuni provvedimenti da parte della Giunta Regionale in quanto, ai sensi dell'art. 78, comma 3, della L. 388/00, con la stipula delle Convenzioni, le Regioni sottoscrittrici assumono la responsabilità della destinazione delle risorse finanziarie assegnate.

Tanto premesso e considerato, sentiti il Comitato Istituzionale di cui alla L.R. n° 19/99, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, si ritiene utile proporre l'adozione di un provvedimento che contenga:

La presa d'atto e ratifica della Convenzione sottoscritta in data 31.05.02 fra il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia, allegata alla presente Delibera di cui fa parte integrante e sostanziale.

La presa d'atto della nota, prot. 2297 del 10.06.02, del Ministero del Lavoro con la quale viene riconfermato che le risorse finanziarie convenzionate per l'anno 2001, non impegnate per il pagamento di ASU e ANF, possono essere utilizzate per progetti di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili del bacino regionale.

La presa d'atto delle risorse residue, in disponibilità della Regione, rivenienti dalle convenzioni 2000 e 2001, in complesso ammontanti a Euro 20.490.505,79. Da dette risorse vanno detratte le somme necessarie alla liquidazione degli incentivi previsti dalla Delibera G.R. n° 838/01.

L'autorizzazione all'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione a procedere alla liquidazione, in favore dei soggetti pubblici e privati aventi diritto che hanno realizzato stabilizzazioni occupazionali entro il 31.10.01, in adempimento della Delibera G.R. n. 838/01, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici regionali, confermata dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, con priorità per i lavoratori stabilizzati con autoimpiego, per un importo complessivo di Euro 7.852.000,00.

La ratifica dei provvedimenti di prosecuzione adottati dai singoli Enti utilizzatori con conseguente assunzione dell'onere per il pagamento dell'assegno ASU e ANF, per il periodo gennaio - giugno 2002, a carico delle risorse trasferite o in via di trasferimento alla Regione.

L'autorizzazione all'INPS, nelle more della sottoscrizione dell'apposita Convenzione tra la Regione Puglia e l'INPS stesso, già predisposta, a continuare ad anticipare ed erogare gli assegni in favore di tutti i lavoratori del bacino regionale fino al 30.06.02 e comunque fino a quando non saranno trasferite alla Regione le risorse finanziarie previste nella Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro per l'anno 2002. Dette anticipazioni da parte dell'INPS saranno portate in detrazione dalle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro alla Regione appena le stesse saranno effettivamente trasferite.

L'autorizzazione all'INPS, anche per il corrente anno, ad erogare il 100% dell'ANF e dell'ASU in favore dei lavoratori che hanno compiuto il 50° anno di età alla data del 31.12.00, nonché il 100% dell'ANF in favore di tutti i lavoratori del bacino regionale aventi diritto, a valere sulle risorse attribuite dal Ministero del Lavoro alla Regione Puglia.

L'autorizzazione agli Enti utilizzatori ad adottare ulteriore delibera di prosecuzione fino al 31.12.02, con le modalità che di seguito saranno indicate.

Oltre a quanto innanzi, è necessario che la Delibera regionale preveda:

Che per il raggiungimento della quota minima di stabilizzazioni per l'anno 2002, fissata in n° 875 unità, pari al 20% della platea storica che si compone di n° 4373 lavoratori, è necessario introdurre misure straordinarie di sostegno ed incentivazioni in favore degli Enti utilizzatori, dei lavoratori e delle imprese private che riterranno di assumere lavoratori LSU appartenenti al bacino regionale pugliese.

Che a tal fine si reputa opportuno porre in essere una serie di azioni che di seguito vengono elencate:

a) riconoscimento, in favore degli Enti che hanno proceduto o procederanno - nell'anno 2002 alla stabilizzazione occupazionale di LSU, di un bonus - a valere sulle risorse relative all'anno 2002 - pari al sussidio (Euro 463,35 al mese per ogni lavoratore) che sarebbe stato percepito dai lavoratori stabilizzati nel periodo intercorrente tra la data di cancellazione dalle liste LSU e fino al 31.12.02. Detto bonus sarà riconosciuto solo in favore degli Enti che nel corso dell'anno 2001 hanno proceduto alla stabilizzazione della quota del 30% prevista per detto anno. L'anzidetto bonus sarà riconosciuto, inoltre, anche in favore di quegli Enti che regolarizzeranno la propria posizione entro la data del 31.10.02 provvedendo alla stabilizzazione della quota del 30% prevista per l'anno 2001 in aggiunta alla quota del 20% prevista per l'anno 2002.

b) riconoscimento di un incentivo, fissato in Euro 10.300,00 (diecimilatrecento/00) per ogni unità stabilizzata nell'anno 2002, in favore:

- di lavoratori che dimostrino di aver avviato iniziative di autoimprenditorialità in forma singola o associata entro il 31.10.02;
- i imprese private che dimostrino di aver assunto, al di fuori dei piani di impresa affidati dagli Enti utilizzatori, entro il 31.10.02, a tempo pieno ed indeterminato, LSU del bacino regionale pugliese. Detto incentivo non è cumulabile con analoghi contributi previsti dalla misura 3.11.C dell'Asse 3 - POR 2000-2006;
- di Enti pubblici che dimostrino di aver stabilizzato, entro il 31.10.02, LSU del bacino regionale pugliese mediante assunzione in pianta organica. In questo caso l'incentivo verrà riconosciuto per intero in caso di assunzioni per un numero di ore mensili non inferiore a 130; sarà ridotto proporzionalmente nel caso di assunzioni per orari compresi fra le 80 e le 130 ore mensili;
- di Enti pubblici che dimostrino di aver stabilizzato, entro il 31.10.02, LSU del bacino regionale pugliese, attraverso l'esternalizzazione di opere e servizi con oneri a totale carico del proprio bilancio.

Resta inteso che l'incentivo in favore degli Enti per ogni unità stabilizzata nelle forme di cui sopra, si riferisce alla stabilizzazione di lavoratori cosiddetti "esuberanti" eccedenti gli impegni occupazionali già contenuti nei Piani di Impresa predisposti ai sensi del D.L.gvo 468/97 - e, quindi, sarà erogato solo in favore degli Enti che hanno avviato completamente detti piani di impresa.

Alla liquidazione degli incentivi di cui al precedente punto b), si farà fronte con le risorse residue, trasferite dal Ministero del Lavoro alla Regione Puglia in virtù della Convenzione anno 2001, già in disponibilità, fino alla concorrenza di Euro 2.060.000,00. Detto importo, potrà essere rideterminato nel caso che in sede di attuazione delle disposizioni diramate con la presente Delibera, dovesse risultare insufficiente.

Gli incentivi di cui al precedente punto b) verranno liquidati dalla Regione in un'unica soluzione ad avvenuta dimostrazione della cancellazione dei lavoratori dalle liste LSU, fermo restando la possibilità per la Regione stessa di procedere a verifiche, per almeno un triennio decorrente dalla data di stabilizzazione dei lavoratori interessati, tendenti ad accertare il mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione degli incentivi.

In aggiunta alle incentivazioni indicate ai punti precedenti, al fine di accelerare al massimo i processi di stabilizzazione dei lavoratori della platea storica e per il raggiungimento della quota minima, pari al 20%, indicata nella Convenzione sottoscritta per l'anno 2002, appare altresì necessario attivare le procedure previste dall'art. 8, comma 2, del D.L.gvo 81/2000, e dall'art. 78, lettera d), L. 388/00.

In virtù delle suddette disposizioni il Ministero del Lavoro è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, Convenzioni aggiuntive con le Regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentano di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.L.gvo n° 81/2000 con le sole risorse di cui alle Convenzioni ordinarie, né con le sole risorse finanziarie della Regione. Detta possibilità è prevista anche dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro per l'anno 2002.

Per l'attivazione delle su indicate procedure è necessario che la Regione Puglia si doti di un programma complessivo di stabilizzazioni, per la cui definizione si procederà con le modalità di seguito indicate:

La Regione, le Province, i soggetti utilizzatori di LSU, ivi compresi gli altri Enti di cui all'art. 3, comma 1, D.L.gvo 468/97, possono predisporre progetti per la esternalizzazione di opere e servizi dalle P.A. finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di LSU e trasmetterli alla Regione Puglia, Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, e all'Agenzia Regionale per il Lavoro.

La Commissione Regionale Politiche del Lavoro, assistita dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, valutate le proposte pervenute, le includerà in un programma o in un piano di stabilizzazioni che, considerate le fuoriuscite già intervenute nell'anno 2002, concorra al raggiungimento della quota minima del 20% prevista per l'anno 2002.

Definito il programma, la Regione Puglia richiederà al Ministero del Lavoro il cofinanziamento del programma medesimo mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione aggiuntiva contenente "misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori".

Detta Convenzione aggiuntiva a stipularsi dovrà prevedere un impegno del Ministero del Lavoro a cofinanziare le attività contenute nel programma in misura non inferiore al 50% e per il periodo di 60 mesi previsto dalla normativa vigente.

Alla copertura del restante 50% provvederà la Regione nella misura non superiore al 25%, e gli Enti proponenti o utilizzatori dei progetti, per la parte rimanente.

Per il finanziamento della quota a proprio carico, che, come già detto, non potrà essere superiore al 25% del programma a disporsi, la Regione utilizzerà le risorse residue, già in disponibilità, trasferite dal Ministero del Lavoro in virtù della Convenzione relativa all'anno 2001, fino alla concorrenza di Euro 10.330.000,00 (Euro diecimilionitrecentotrentamila/00).

Nella predisposizione del programma, saranno inclusi i progetti che perverranno, con le modalità di seguito indicate, entro la data del 10.09.02.

Per la definizione del programma sarà data priorità ai progetti che prevedano una maggiore quota, in percentuale, di cofinanziamento a carico degli Enti; che siano proposti dagli Enti in situazione di

straordinarietà, come definita dalla delibera G.R. 838/01; che presentino una migliore qualità dei progetti con particolare riguardo ad azioni innovative.

Il programma, predisposto con le modalità innanzi indicate, sarà trasmesso alla Giunta Regionale per la conseguente approvazione.

Come innanzi indicato, l'impegno al cofinanziamento da parte della Regione non potrà superare le risorse impegnate per lo scopo che, come già detto, sono pari ad Euro 10.330.000,00. Esaurita detta disponibilità, i progetti presentati dagli Enti potranno essere inclusi nel programma ma, in tal caso, al finanziamento delle singole attività si provvederà mediante riparto degli oneri in ragione del 50% a carico del Ministero del Lavoro e del 50% a carico degli Enti proponenti.

Decorso il termine del 20/09/2002 gli Enti proponenti o utilizzatori potranno continuare a predisporre ulteriori progetti di stabilizzazione, assumendo a proprio carico l'onere del 50% per il finanziamento. La Regione, seguendo le stesse procedure indicate ai punti precedenti, ricorrendone le condizioni, potrà predisporre un programma aggiuntivo da presentare al Ministero del Lavoro per ottenerne il cofinanziamento.

Viene infine precisato che, nel caso di mancata firma dell'apposita convenzione con il Ministero del Lavoro o di non cofinanziamento delle attività da parte del Ministero stesso, la Regione, accertata la volontà degli Enti proponenti ad avviare, comunque, le attività programmate, cofinanzierà le iniziative partecipando con una quota non superiore al 25% e, come già ribadito, per un impegno complessivo non superiore a Euro 10.330.000,00.

La liquidazione delle quote di cofinanziamento in favore degli Enti aventi diritto, avverrà con le seguenti modalità:

Liquidazione della quota a carico della Regione, per un massimo del 25%, in un'unica soluzione previa dimostrazione, da parte degli Enti, dell'avvenuto avvio delle attività e della conseguente cancellazione dei lavoratori stabilizzati dalle liste LSU.

Trasferimento, in favore degli Enti aventi diritto, della quota del 50% a carico del Ministero del Lavoro ad avvenuto accredito in favore della Regione delle risorse da parte del Ministero medesimo.

Entro la data del 31/08/2002, gli Enti Utilizzatori dovranno adottare e trasmettere, alla Regione Puglia, Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione e all'Agenzia Regionale per il Lavoro, pena la sospensione da parte dell'INPS del sussidio ai lavoratori a seguito di decisione da adottarsi da parte della Commissione Regionale Politiche del Lavoro, appositi atti con i quali:

Dichiarano la volontà di continuare ad utilizzare i lavoratori per i periodi dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002.

Confermano i programmi triennali già approvati nell'anno 2001, contenenti impegni dettagliati alla stabilizzazione che, per l'anno 2002, non potrà riguardare una quota inferiore al 20% della platea storica in utilizzo.

Indicano la forma prescelta per la stabilizzazione fra le diverse tipologie possibili (esternalizzazione di attività da soli o in associazione con altri Enti; inquadramento nella pianta organica per i livelli consentiti dalla normativa vigente; contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Nel caso di esternalizzazione delle attività, la delibera dovrà contenere, oltre che l'individuazione delle attività ed, eventualmente, l'individuazione del soggetto terzo al quale affidare le attività stesse, l'esatta indicazione delle modalità di finanziamento (a totale carico dell'Ente; con il cofinanziamento del 50% da parte del Ministero del Lavoro e del restante 50% a carico dell'Ente; con il cofinanziamento del 50% a carico del Ministero del Lavoro, di una quota non superiore al 25% a carico della Regione e della restante quota a carico dell'Ente) e l'impegno di spesa assunto nei modi di legge.

Le suddette esternalizzazioni, qualora realizzate in cofinanziamento, devono prevedere l'affidamento delle attività per 60 mesi.

L'impegno ad utilizzare il sistema predisposto da Italia Lavoro, basato su tecnologia Internet ed inserito nel Portale del Lavoro, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni (elenco dei lavoratori in utilizzo e successive variazioni). A tale scopo la Regione, d'intesa con Italia Lavoro, fornirà le informazioni necessarie e le procedure tecniche che ogni Ente dovrà utilizzare per l'immissione dei dati che consentano all'INPS l'esatta individuazione dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili.

Detta deliberazione dovrà contenere, altresì, l'elenco dei lavoratori in utilizzo con decorrenza 01.01.02, compresi i lavoratori sospesi per i quali dovrà essere indicato il motivo della sospensione, l'inizio e la fine della sospensione stessa. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere annotata la situazione in atto alla data di adozione della delibera (in utilizzo; stabilizzato in data ____; dimesso dalla data ____; pensionato dalla data ____; fuoriuscito a qualsiasi titolo a far data dal ____).

Il mancato ricevimento delle delibere da parte degli Uffici regionali su indicati, comporterà l'immediata comunicazione all'INPS per la conseguente sospensione del sussidio ai lavoratori interessati.

In presenza di atti deliberativi adottati dagli Enti in coerenza con le disposizioni impartite con il presente provvedimento, la Regione autorizzerà l'INPS al pagamento del 100% dell'assegno ASU e ANF in favore degli aventi diritto, ponendo il relativo onere a carico dei fondi trasferimenti o in via di trasferimento da parte del Ministero del Lavoro.

In presenza, invece, di atti difformi rispetto alle istruzioni impartite, la prosecuzione di utilizzo avverrà con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori.

L'Assessore riferisce, inoltre, che con le direttive impartite agli Enti utilizzatori e con le azioni programmate con la presente Delibera, l'impegno alla stabilizzazione del 20% della platea storica del bacino regionale, assunto dalla Regione con la sottoscrizione della Convenzione relativa all'anno 2002, appare un obiettivo difficile ma perseguibile.

Detto obiettivo, però, deve essere assolutamente conseguito, in quanto la sottoscrizione della successiva Convenzione per l'anno 2003 è strettamente legata al raggiungimento della quota minima, pari al 20%, prevista per il corrente anno.

Risulta evidente, però, che per affrontare definitivamente il problema dei L.S.U. è necessario individuare e mettere in campo soluzioni aggiuntive.

A tale proposito va detto che le stabilizzazioni fino ad ora realizzate hanno inciso significativamente sui bilanci degli Enti utilizzatori che, in più di una occasione, hanno manifestato l'impossibilità di dover continuare ad impegnare risorse dei propri bilanci.

Esistono, poi, alcune realtà della Regione Puglia che, se non opportunamente sostenute, difficilmente potranno intervenire in maniera significativa per lo svuotamento del bacino regionale.

La questione della sproporzione fra numero di lavoratori in utilizzo e cittadini residenti va affrontata e risolta con opportuni interventi.

Di qui la necessità che anche la Regione Puglia si doti di propri progetti da sottoporre al Ministero del Lavoro per la sottoscrizione di apposite Convenzioni aggiuntive, ai sensi della normativa vigente già

richiamata.

Quanto sopra presuppone, ovviamente, la partecipazione della Regione in misura non inferiore al 50% del valore delle attività che si intenderà avviare.

E' necessario, conseguentemente, che la G.R. impartisca opportune istruzioni ai diversi Assessorati regionali tendenti ad effettuare una puntuale ricognizione al fine di individuare risorse da impegnare per la stabilizzazione occupazionale di L.S.U. Detta ricognizione dovrà riguardare, ovviamente, anche provvidenze contenute nei P.O.R., così come previsto dal comma 1 art. 3 della Convenzione Ministero Lavoro/Regione Puglia anno 2002.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Avv. Andrea Silvestri, relatore, propone che la G.R.:

Prenda atto di quanto avanti esposto;

Approvi e faccia proprie le ipotesi di incentivazioni e di programmazione innanzi elencate;

Incarichi l'Ufficio Regionale Politiche per l'Occupazione, assistito dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, e in concerto con la Commissione Regionale Politiche del Lavoro, di porre in essere gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ad intervenuta esecutività della stessa;

Disponga che il presente provvedimento sia integralmente pubblicato sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La copertura complessiva degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, quantificabili in Euro 19.831.173,41, è così assicurata: per Euro 4.640.547,29 giusto impegno di spesa assunto con delibera G.R. n° 1670/2000; per Euro 15.190.626,12 con attingimento dai fondi di cui al capitolo 953070 R.S. 2001.

All'impegno della predetta somma di EUro 15.190.626,12, si provvederà con successiva determina dirigenziale di impegno e liquidazione da assumersi entro il corrente esercizio.

I fondi di cui sopra sono stati già introitati dalla Regione con reversali nn° 311/2000, 562/2200 e 563/2000, imputati sui rispettivi capitoli di entrata nn° 2056000 del 2000 e del 2001 e di spesa n° 953070 del 2000 e 2001.

Per gli oneri derivanti dalla convenzione 2002, allegata al presente atto, quantificabili in Euro 31.936.024,45 si farà fronte con le risorse di cui all'art. 2 della stessa convenzione.

Il presente provvedimento rientra nella categoria di atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttori innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Lavoro, dr Edoardo Abbruzzese e dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per l'Occupazione, dr. Corrado Gonnella;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di incaricare il Settore Lavoro - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione - dell'esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
E TUTELA DEI LAVORATORI

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione - Div. III

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE
PUGLIA

VISTO il decreto legislativo 28.2.2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17.5.1999, n. 144, ed in particolare:
l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23.12.2000, n. 388, ed in particolare:
il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;
il comma 3, che prevede che ai fini del rinnovo delle convenzioni con le Regioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000; di pertinenza del bacino regionale, inclusi gli ultracinquantenni al 31.12.00, non stabilizzati entro il 31.12.01;

CONSIDERATA l'entità del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, che la Regione Puglia quantifica in 4.373 unità;

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e

la Regione Puglia

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Vengono trasferite alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a Euro 31.936.024,45 (trentunomilioninovecentotrentaseimilaventiquattro/45).

Tali risorse finanziarie devono, in coerenza con la legislazione regionale in materia, agevolare prioritariamente i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, il cui numero è individuato nelle premesse.

Le risorse finanziarie sopra indicate possono essere utilizzate anche per assicurare la copertura dell'assegno per prestazioni socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare.

Art. 3

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/00 ed al fine di agevolare la collocazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui alla presente convenzione, può individuare attività collegate ad iniziative che comportano il trasferimento di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero iniziative finanziate da fondi strutturali europei, ovvero iniziative oggetto di programmazione negoziata.

Su specifica richiesta della Regione e sulla base di un progetto di stabilizzazione che coinvolga altre Amministrazioni nazionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere un tavolo di coordinamento con i soggetti interessati, anche per verificare le quota di finanziamento a carico delle Amministrazioni.

Art. 4

Sono destinatari delle azioni e delle iniziative volte allo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/00 e dall'art. 52, comma 71, della legge 28.12.01, n. 448, i soggetti individuati nell'ultimo capoverso delle premesse.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno trasferite alla Regione Puglia dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione, sul conto corrente intestato alla Regione Puglia, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 6

Dalle risorse finanziarie di cui all'art. 2 sarà detratto l'importo degli assegni per prestazioni di attività socialmente utili e degli assegni al nucleo familiare anticipato dall'INPS per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2002.

Per i mesi successivi e a seguito di specifica richiesta della Regione Puglia, l'INPS può anticipare gli assegni di cui al capoverso precedente, con conseguente detrazione delle risorse anticipate dall'importo convenzionato.

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 sono incrementate per un ammontare pari ai costi di gestione per la corresponsione da parte dell'INPS degli assegni per le attività socialmente utili, ma detti costi saranno rimborsati all'INPS direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per l'occupazione.

Art. 7

La Regione Puglia ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritengono conseguibile nell'anno 2002 la fuoriuscita di una quota pari ad almeno il 20% del bacino regionale come quantificato nelle premesse.

Art. 8

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Italia Lavoro l'attività di monitoraggio numerico del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, come quantificato nelle premesse anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione a valere sul Fondo per l'occupazione.

A tal fine Italia Lavoro attiverà entro il mese di maggio 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet e inserito sul proprio Portale del lavoro, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni (elenco lavoratori iniziali e successive variazioni dello stesso).

La Regione si impegna a far utilizzare agli enti attuatori delle attività socialmente utili il sistema di cui al capoverso precedente.

Le procedure di comunicazione all'INPS dei nominativi dei soggetti aventi titoli all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e delle relative variazioni mensili si intendono espletate da parte degli enti utilizzatori con l'inserimento nel sistema attivato da Italia Lavoro delle informazioni necessarie, secondo le procedure tecniche fornite dalla stessa Italia Lavoro ed in base alle direttive adottate dalla Regione Puglia.

Il suddetto sistema dovrà essere richiamato nella convenzione tra INPS e Regione per la corresponsione degli assegni per le attività socialmente utili.

Art. 9

Alla Regione Puglia è, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo derivante dal riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione, destinate ai lavoratori socialmente utili,

che residueranno dopo il riparto di cui alle convenzioni per l'anno 2002.

Art. 10

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con le Regioni, stabilirà i criteri per il riparto delle risorse di cui all'art. 9, tenendo conto del criterio della premialità e del cofinanziamento regionale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in considerazione delle istanze rappresentate dalle Regioni, si attiverà per individuare ulteriori azioni di sostegno allo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, tenendo conto della necessità di accompagnare il processo anche sotto i profili finanziario e normativo.

A tal fine il Ministero medesimo convocherà riunioni periodiche su richiesta delle Regioni.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli

Il Direttore Generale L'Assessore

Dott. Angelo Achille Avv. Andrea Silvestri
